

Benessere animale negli allevamenti e protezione durante l'abbattimento. Macellazione rituale e nuove sfide del diritto agroalimentare

Roberto Saija

1.- Benessere animale e regole religiose: nuove e vecchie questioni

Il tema del benessere animale è stato oggetto di indagine sotto diversi profili che coinvolgono il giurista in una dimensione poliedrica, in quanto la logica in cui è possibile affrontare questo ambito è necessariamente multidisciplinare¹. Ad essere coinvolti, infatti, sono diversi ambiti, compreso quello etico che offre una fondamentale chiave di lettura non solo per interpretare le norme vigenti ma anche in prospettiva *de jure condendo*.

Per un verso, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un mutamento della prospettiva antropocentrica su cui era basato in passato il discorso sul benessere animale, per altro verso, quando si parla di protezione degli animali durante l'abbattimento, non si può non tenere in considerazione ciò che la Commissione europea continua a sostenere in proposito, e cioè che gli elevati standard richiesti in materia di benessere animale non sono funzionali solo ed esclusivamente al miglioramento della salute degli stessi ma anche a garantire una miglior qualità degli alimenti che se ne ricavano, senza tralasciare considerazioni di carattere economico, come la riduzione della necessità di farmaci con conseguente favorevole impatto sulla biodiversità². Essa, insieme alla sostenibilità, rappresenta una delle fondamentali chiavi di lettura dell'attuale sistema alimentare europeo ed in questa prospettiva anche il legislatore si sta muovendo per raggiungere una serie di obiettivi con esse compatibili.

Il benessere animale in relazione alla filiera alimentare è suscettibile di essere declinato in vari modi, nelle pagine che seguono sarà toccato in particolare il profilo legato all'abbattimento e in particolare a quello della deroga al previo stordimento. Questo aspetto tocca un tema altrettanto delicato e sfaccettato che è quello dei rapporti tra cibo e regole religiose. Il principio per cui bisogna assicurare quanto più possibile il rispetto del benessere animale, infatti, va messo in equilibrio con la necessità del rispetto delle regole alimentari religiose che in alcuni casi esigono alcune pratiche che possono apparire contrastanti col benessere animale. La macellazione religiosa ebraica e islamica, se per un verso può apparire fonte di maggiore sofferenza per il capo da abbattere, è ispirata ad una regola di sicurezza che esige il completo dissanguamento dell'animale. Questo aspetto rende le carni migliori sia dal punto di vista igienico-sanitario sia sotto l'aspetto qualitativo in quanto rimangono più chiare. Sono queste alcune delle principali argomentazioni avanzate dalle organizzazioni religiose che continuano a battersi per il mantenimento della deroga. Di contro, si è affermata ormai da tempo in Europa una corrente di pensiero sempre più incline a valorizzare le diverse forme di vita ed in particolare quella animale. Ciò non riguarda solo gli animali da compagnia ma anche quelli destinati alla catena alimentare. Ciò è rafforzato dalla scelta che molti consumatori fanno di escludere dal loro regime alimentare cibi di origine animale ed il dibattito in questo senso è stato molto vivo negli ultimi anni. Anche a livello giuridico si sono registrate parecchie pronunce giurisprudenziali che si sono basate sul principio per cui bisogna garantire ad ogni consumatore la possibilità di scelte libere e consapevoli non solo con riguardo alla propria persona ma anche con riferimento al regime alimentare dei figli da parte dei genitori investiti della responsabilità.

Gli interrogativi che si pongono in proposito sono tanti. Fino a che punto è possibile scegliere una dieta che non tocchi la vita e il benessere animale? Quali saranno le conseguenze? Se si sceglie, invece, un regime alimentare che contempla cibi di derivazione animale come è possibile garantirne il benessere evitando sof-

(¹) La letteratura sul tema è molto vasta. Tra gli scritti che ricostruiscono questo tema in maniera sistematica, cfr. M. Mauro, *Il benessere animale nel quadro delle fonti internazionali ed europee: una nozione dal contenuto complesso*, in *Dir. agroalimentare*, n. 1-2023, pp. 99-136. Per una panoramica sovranazionale, cfr. C. MacMaoláin, *Using the law to enhance the welfare of food-producing animals: recognizing sentience, raising standards*, in M. Roberts (edited by), *Research handbook on International food law*, EE Edward Elgar publishing, Cheltenham, UK - Northampton, USA, 2023, p. 515 ss.

ferenze inutili? Ed ancora, in prospettiva futura, il genere umano avrà la possibilità di cibarsi di carni che comportino una riduzione significativa della sofferenza, come per esempio ammettendo le carni coltivate che comportano un sacrificio minore per gli animali? Se e quando ciò sarà possibile, questo regime alimentare sarà compatibile con le regole alimentari di alcune religioni che si basano sulla macellazione rituale, come quella ebraica ed islamica? Per rispondere a queste domande è previamente opportuno tracciare un quadro normativo della normativa europea sull'abbattimento degli animali e su come le norme che si sono succedute hanno cercato di contemperare le esigenze dei consumatori praticanti con la necessità di garantire il più alto livello di benessere a queste forme di vita così simili a quella umana, la cui dignità è stata riconosciuta da norme apicali, non solo a livello europeo ma anche dalle Costituzioni di molti Paesi tra cui quella italiana nel 2022 che hanno considerato gli animali "esseri senzienti". Si tratta di una locuzione che può essere variamente interpretata e si rende necessario individuarne un contenuto minimo per definire il livello di tutela e per capire fino a che punto il benessere animale debba prevalere rispetto ad altri interessi e valori, tra cui il rispetto della libertà religiosa.

2.- Il quadro normativo unionale sull'abbattimento.

Se è vero che la protezione degli animali durante l'abbattimento, a livello europeo, è stata regolata a partire dalla direttiva 1974/577/CEE, recepita in Italia con la legge 2 agosto 1978, n. 439, seguita dalla direttiva 1993/119/CE, sempre relativa alla protezione degli

animali durante la macellazione o l'abbattimento, recepita in Italia dal D.Lgs. 1° settembre 1998 n. 333, sostituita dal reg. 1099/2009 del 24 settembre 2009, adottato utilizzando come base giuridica l'art. 37, emerge come siano proprio gli ultimi anni del XX secolo quelli in cui emerge e comincia ad assumere contorni definiti un vero e proprio diritto comunitario della dimensione animale³, specie dopo che la sindrome della BSE ha dato l'abbrivio per l'adozione di una serie di norme di innovazione-reazione.

Tornando al Regolamento del 2009, può essere utile osservare che esso è stato adottato appena due mesi prima che entrasse in vigore il Trattato di Lisbona, che ha introdotto tra le "Disposizioni di applicazione generale" l'art. 13 TFUE. Questa norma di diritto primario, pur riprendendo il testo di quella contenuta nel Protocollo 33, allegato al TCE dal Trattato di Amsterdam⁴, conferisce agli animali e al loro benessere una dignità diversa, in quanto il benessere animale diventa un vero e proprio "principio guida" del diritto europeo, il che non poteva dirsi prima del Trattato di Lisbona⁵. A questo proposito, la dottrina è divisa in quanto se è vero che alcuni sostengono che l'art. 13 del TFUE si limiterebbe a riprendere il Protocollo 33 senza introdurre significative differenze, altri hanno più opportunamente messo in luce l'evoluzione segnata dall'art. 13 del TFUE che ha segnato una decisiva svolta rispetto al passato, una vera e propria rivoluzione copernicana che è testimoniata non solo dal mutamento di prospettiva che si registra in alcune norme europee ma soprattutto in alcune significative pronunce delle Corti apicali che hanno aperto la strada a un nuovo modo di considerare gli animali e il loro benessere⁶. Queste decisioni hanno avuto il merito di

(²) V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM (2020) 381 final, Bruxelles. In dottrina, cfr. L. Leone, *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 230 s.

(³) Il riferimento è all'espressione "diritto animale", espressione utilizzata da L. Lombardi Vallauri, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, *La questione animale*, a cura di S. Castiglione, L. Lombardi Vallauri, Milano, Giuffrè, 2012, p. 256 s.; Id., *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. filosofia del diritto*, n. 2-2014, p. 521 ss.

(⁴) Nel diritto primario, il benessere animale fa la sua apparizione nel Trattato di Maastricht del 1992 e precisamente nella dichiarazione n. 24 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che contiene un invito al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati «(...) a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti del mercato interno e della ricerca *delle esigenze in materia di benessere degli animali*».

(⁵) V. sul punto, E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, n. 2-2011, pp. 220-241, la quale ricorda la decisione della Corte di giustizia 12 luglio 2001, in causa C-189/01, *Jippes e a. c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*. Da questa pronuncia emerge che né la dichiarazione n. 24, né il Protocollo 33 aprirebbero a un vero e proprio principio del diritto europeo che possa vincolare le decisioni della comunità, limitandosi a prescrivere di tener conto del benessere animale.

(⁶) Nel primo senso, v. C. MacMaoláin, *Using the law to enhance the welfare of food-producing animals: recognizing sentience, raising standards*, cit., p. 515 ss., mentre di segno opposto è la chiave di lettura di F. Albisinni, *Diritto agrario e rinvio pregiudiziale: un confronto*

arricchire di un contenuto concreto la norma del TFUE che, invece, ne sembrava priva, anche se non può tacersi che il perimetro che questa espressione assegna al benessere animale, per quanto ampio, rimane circoscritto agli ambiti che ricadono nella giurisdizione unionale e quindi nel quadro delle competenze assegnate all'UE e nella logica degli obiettivi e delle finalità che essa persegue. È per questo motivo che non si può assegnare all'art. 13 il valore di fondamento unico della normativa sul benessere animale, tanto che è stato necessario inserire questa formula anche nelle Costituzioni degli ordinamenti nazionali, come è accaduto in quella italiana, a seguito della riforma dell'art. 9, che ha conferito al benessere animale quella necessaria copertura costituzionale che non avrebbe potuto avere dal solo art. 13 TFUE che comprende un ambito che, per quanto ampio, rimane circoscritto alla dimensione del mercato e della garanzia del suo corretto funzionamento, anche se, a fronte di queste considerazioni che potrebbero apparire riduttive, si è opportunamente replicato che il mercato non può essere considerato esclusivamente come scenario in cui si svolgono gli scambi commerciali ma anche e soprattutto il luogo (o forse il non-luogo) dedicato alla tutela dei diritti⁷.

Il regolamento del 2009, seppur precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con conseguenti riflessi sulla procedura adottata, non ne ignora le novità illustrate e centra il proprio impianto regolatorio sull'idea che la protezione degli animali durante l'abbattimento costituisce una questione di interesse generale.

3.- *Obbligo del previo stordimento e benessere animale: ratio della regola, deroghe ed esclusioni.*

Il Reg. (CE) n. 1099/2009, al paragrafo 1 dell'art. 4,

sulla scia della legislazione europea previgente, impone l'obbligo del previo stordimento dell'animale e ciò sulla base del fatto che gli studi scientifici condotti hanno dimostrato che questa pratica costituisce la tecnica che contribuisce meglio di altre a migliorare il benessere animale in occasione dell'abbattimento, in quanto riduce dolori e sofferenze. Nonostante anche in questo caso sia facile pensare ad un ossimoro tra il benessere animale e l'abbattimento, va precisato che il regolamento citato si pone in linea con l'attenzione verso il benessere animale frutto della mutata sensibilità verso gli animali anche diversi da quelli da compagnia, sensibilità che si è parecchio diffusa nella società negli ultimi decenni e di cui il diritto deve necessariamente tenere conto attraverso la predisposizione di appositi ed idonei strumenti di tutela e di un efficace apparato rimediabile e sanzionatorio. Se proviamo ad indagare quale sia la *ratio* dell'obbligo del previo stordimento, possiamo osservare che anche gli animali destinati alla macellazione, e quindi alla catena alimentare, sono ormai considerati "esseri senzienti" dall'art. 13 TFUE ed è per questo motivo che le sofferenze vanno ridotte quanto più possibile. Oltretutto, va ricordato che questo modo di considerare il benessere animale durante l'abbattimento si colloca efficacemente anche in una dimensione internazionale, e ciò è dimostrato dal fatto che l'UE, in questo ambito, si allinea alle norme OIE8 che nel 2008 ha dato una definizione di benessere animale, precisando che con questa espressione va intesa la condizione in cui l'animale non patisce disagi riconducibili, ad esempio a dolore, paura, sofferenza⁹.

L'art. 4, par. 4 del regolamento 1099/09 dispone che la regola del previo stordimento va incontro a una deroga per animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, purché la macellazione abbia luogo all'interno di un macello. La deroga è finalizzata a garantire il rispetto del principio della

risalente per un diritto comune, in *Riv. it. dir. pubblico comunitario*, n. 1-2023, p. 1 ss.; Id., *Scienze della vita, produzione agricola e lawmakers: una relazione incerta*, in *Riv. it. dir. pubblico comunitario*, n. 5-2018, p. 729 ss; Id., *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2021, p. 9 ss., ma anche in Id., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, UTET giuridica, V ed., 2023, p. 191 ss; Id., *Una disciplina in cammino*, in Aa.Vv., *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea, Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, Milano, CEDAM, 2023, p. 199 ss.

(⁷) M. Mauro, *op.cit.*, p. 117, v. spec. nt. 48 ed *ivi* la letteratura citata.

(⁸) Organizzazione mondiale della sanità animale, istituita come *International Office of Epizootics*.

(⁹) Cfr. Relazione speciale Corte dei Conti Europea, n. 31, 2018 che riporta la definizione di benessere animale data dall'OIE nel 2018, ovvero: "Un animale presenta uno stato di benessere soddisfacente se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato [naturale] e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza". https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_IT.pdf.

libertà religiosa ed il legislatore europeo, nell'ammetterla, sembra consapevole del fatto che la macellazione senza previo stordimento non è altrettanto efficace nell'assicurare all'animale da abbattere lo stesso livello di benessere che è, invece, garantito dallo stordimento che induce uno stato di incoscienza e di insensibilità che riduce, pur senza eliminarla del tutto, la sofferenza¹⁰.

Si diceva che la deroga trova la sua *ratio* ispiratrice nella necessità ribadita dal regolamento di rispettare le leggi e le tradizioni dei singoli stati membri, in particolare in tema di riti religiosi (oltre che di tradizioni culturali e di patrimonio regionale) nel definire e nell'attuare le politiche UE in materia di agricoltura e di mercato interno¹¹. Più precisamente, la *ratio* della deroga sta nell'esigenza di consentire il libero esercizio della libertà religiosa prevista dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali che include anche la libertà di manifestare attivamente la propria religione anche mediante le pratiche o il compimento dei riti.

4.- I diversi contesti nazionali e il potere degli Stati di introdurre regole a maggior tutela del benessere animale.

Già la direttiva 93/119¹², in materia di macellazione rituale aveva lasciato dei margini agli Stati membri che l'avevano recepita ciascuno in maniera differente. Il regolamento 1099/2009, pur mantenendo la deroga a favore della macellazione rituale, lascia agli Stati un certo margine di discrezionalità in base al noto principio di sussidiarietà e sulla base di ciò l'art. 26 par. 2,

primo comma lett. c), conferisce agli Stati il potere di adottare norme maggiormente protettive del benessere animale rispetto a quelle previste dal regolamento che consente la deroga. In altri termini gli Stati potrebbero escludere la macellazione senza stordimento, anche se rituale.

Questa previsione ha stimolato un dibattito sul rispetto della libertà religiosa da parte della normativa dei singoli stati e sui rapporti con l'art. 10 della Carta. Si tratta, a questo punto, di conciliare la protezione del benessere animale con un altro valore ugualmente tutelato dai Trattati, e cioè la libertà religiosa¹³. Bisogna capire se l'art. 26 del reg. (CE) n. 1099/2009 sia in qualche misura in conflitto con l'art. 10 par. 1 della Carta, che garantisce il rispetto della libertà di religione. In altri termini, quali sono i margini che l'art. 26 del reg. 1099/2009 attribuisce agli Stati? Possono arrivare ad estendere l'obbligo del previo stordimento alle macellazioni rituali? Quali saranno le conseguenze sull'esercizio della libertà di religione in capo a coloro che aderiscono alle relative confessioni religiose? Com'è noto, infatti, gli Stati membri sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta, compresa la libertà religiosa, che comprende non solo la libertà di ognuno di credere in ciò che vuole ma anche di professare pubblicamente la propria fede religiosa seguendone liberamente le pratiche prescritte. È proprio in questa seconda forma, ovvero il *cd. forum externum* che rientra la macellazione rituale, come ha già avuto modo di precisare la Corte di giustizia ormai da alcuni anni¹⁴.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 17 dicembre 2020, è stata chiamata a stabilire se la legge adottata

(¹⁰) D. Fonda, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, a cura di A.G. Chizzoniti e M. Tallacchini, Tricase, Libellula Edizioni, 2010, p. 225 ss. P.P. Onida, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in *Lares*, vol. 74, n. 1-2008, pp. 147-178. JSTOR, www.jstor.org/stable/26230916; R. Bottoni, *La macellazione rituale nell'Unione Europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2010, p. 111 ss. V. altresì, R. Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di giustizia*, nota a Corte di Giustizia (Grande Sezione), 26 febbraio 2019, C-497/17, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OAbA) c/ Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation* ed altri, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2019, p. 64 ss. Più di recente, cfr. L. Leone, *La macellazione rituale nel diritto europeo e italiano*, in *Aa.Vv., Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea, Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, t. II, cit., p. 1058 s.; Id., *Macellazione religiosa e benessere animale*, ivi, p. 1060 ss.

(¹¹) V. *Considerando* 15 del Reg. (CE) n. 1099/2009.

(¹²) Direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

(¹³) La Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati.

(¹⁴) Cfr. sent. 29 maggio 2018, *Liga van Moskeen en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. c. Vlaams Gewest*, in causa C-426/16. Si tratta di una decisione assunta dalla Corte a seguito di un rinvio pregiudiziale del tribunale di primo grado di lingua olandese di Bruxelles (*Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel*). La Corte si è pronunciata sul rispetto del diritto alla libertà religiosa previsto dalla Carta dei diritti fondamentali UE da parte del par. 4 dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio che deroga alla regola del previo stordimento, purché la macellazione sia effettuata alla luce dei metodi di macellazione prescritti da alcuni riti religiosi e purché essa sia effettuata in un macello che abbia i requisiti igienici prescritti dalla normativa europea (cfr. reg. (CE) n. 853/2004

dalla regione fiamminga, che impone l'obbligo dello stordimento reversibile e che non sia in grado di provocare la morte dell'animale anche durante la macellazione rituale, sia stata in grado di ledere la libertà religiosa e quindi abbia violato l'art. 10 della Carta. In altri termini si tratta di capire se la regione fiamminga con la questa legge, abbia rispettato i parametri previsti dall'art. 26 del reg. (CE) n. 1099/2009, che consente agli Stati di adottare norme più rigorose a maggior tutela del benessere animale, senza tuttavia violare i diritti fondamentali previsti dalla Carta, tra cui ovviamente l'art. 10¹⁵. Con questa sentenza, la Corte ha cavalcato una scia che aveva già percorso in alcune precedenti pronunce, ed ha meglio precisato i confini e la portata della Carta dei diritti UE, nel senso che il diritto europeo non limita la sovranità degli Stati in merito ai rapporti con le singole religioni. La Corte ha preso posizione ammettendo il potere in capo agli Stati di individuare i limiti della deroga alla regola del previo stordimento, a vantaggio del benessere animale. Con questa sentenza la Corte ha rivisto l'equilibrio tra benessere animale e libertà religiosa ed ha riconosciuto agli Stati nazionali il potere di potenziare il rispetto del benessere animale laddove esso non comporti un sacrificio della libertà religiosa, trovando un nuovo assetto nel contemperamento dei due contrapposti interessi e nel bilanciamento dei valori. Ancora una volta, i giudici *law makers* hanno dato un contributo significativo nel precisare l'ambito applicativo di norme europee, rimediando, in particolare alla laconica prescrizione contenuta nell'art. 13 TFUE che si limita a prescrivere all'ordinamento di tenere piena-

mente conto del benessere animale rispettando, al tempo stesso, le norme nazionali in materia di riti religiosi. Posto che i termini del bilanciamento non sono precisati, emerge come la Corte abbia confermato la propria posizione proattiva nel processo di costruzione del diritto europeo nel momento in cui ha attribuito agli Stati il potere di dettare norme a maggior tutela del benessere animale¹⁶.

Se si guarda la posizione assunta dalle organizzazioni religiose che hanno proposto il ricorso, gli animali devono svuotarsi totalmente del sangue per poter essere consumati e quindi non possono morire prima della macellazione ed è a queste regole che si ispira il divieto di previo stordimento, che potrebbe impedire il totale dissanguamento, in mancanza del quale le carni sarebbero "immonde" e quindi non consumabili da parte dei credenti.

Sembra opportuno, a questo punto, cercare di capire il significato delle regole religiose che prescrivono la macellazione senza stordimento¹⁷.

La questione dell'eutanasia animale è da lungo tempo al centro di un dibattito che risale a tempi remoti. La macellazione rituale dovrebbe risalire proprio a Mosè che avrebbe vietato i metodi di abbattimento più crudeli ed in questa logica il metodo rituale dovrebbe rispecchiare una forma di rispetto verso l'animale. Sia la macellazione ebraica sia quella musulmana esigono il totale dissanguamento che si rende necessario per evitare che si possa ingerire il sangue dell'animale da parte del consumatore-fedele, vietato dalla religione ebraica dal momento che proprio nel sangue starebbe l'anima dell'animale (sempre che gli animali

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. La Corte precisa che la regola generale è quella che prevede il previo stordimento, e che essa può essere derogata solo se praticata in un macello che rispetti i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature, quali previsti nel regolamento n. 853/2004. La deroga non vieta, pertanto, la macellazione rituale nell'Unione, ma attua concretamente l'impegno positivo delle istituzioni europee di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento, proprio allo scopo di garantire la libertà religiosa dei fedeli durante la festa del sacrificio. La deroga non riguarda i requisiti tecnici e igienici che sono gli stessi che si applicano ad ogni macellazione nel territorio unionale a prescindere dal metodo seguito. Ne deriva che l'obbligo di effettuare la macellazione rituale in un macello dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente intende regolamentare il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento a fini religiosi. Una regolamentazione tecnica del genere non è, di per sé, atta a comportare una limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti. V., in dottrina, D. Gadbin, *Les abattoirs agréés, obligatoires pour les abattages rituels*, in *Revue de droit rural*, 2018, fasc. 467, 63 s., E. Howard, *Ritual slaughter and religious freedom: Liga van Moskeeën*, in *Common Market Law Review*, 2019, fasc. 56.3, 803 ss. e G. Gonzalez, C. Vial, *La Cour de justice, l'animal assommé et l'homme pieux*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2019, fasc. 117, 179 ss.

(¹⁵) V., in dottrina, F. Guella, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l'attenzione della Corte di giustizia per i "contesti in evoluzione"*, in *DPCE online*, n. 1-2021, pp. 1375-1386.

(¹⁶) V. M.C. Maffei, *Due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, fasc. 3, pp. 463 ss.

(¹⁷) Cfr. N. Lucifero, *Le regole alimentari religiose nel sistema delle fonti del diritto*, in Aa.Vv., *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, cit., t. II, p. 1051 ss.

abbiano un'anima, questione oggetto di ampio dibattito nell'ambito della bioetica). A fianco di queste considerazioni di carattere etico stanno, tuttavia, anche considerazioni di carattere sanitario, dal momento che è proprio nel sangue che si sviluppano microrganismi in grado di compromettere la sicurezza igienico-sanitaria della carne. Accanto alla regola religiosa emergono questioni legate alla *food safety* e alla sostenibilità¹⁸.

L'esigenza di ottenere un dissanguamento totale si inquadra, come si diceva in apertura, nella finalità di rendere le carni quanto più possibile sicure¹⁹, oltre ad avere finalità commerciali in quanto le carni sono anche più chiare e quindi più appetibili per il consumatore, a prescindere dalla sua decisione di rispettare le regole religiose. È pur vero, tuttavia che l'animale dissanguato mentre è ancora cosciente, quindi senza essere previamente stordito, soffre moltissimo per diversi minuti e arriva alla morte in una condizione di *stress* inaccettabile. L'uomo nasce e viene educato con la consapevolezza che dovrà morire prima o poi; invece, per l'animale il dolore e la sofferenza sono del tutto inattesi, tanto che negli ultimi anni si è sviluppato un dibattito volto a promuovere sistemi di macellazione cd. "inconsapevole" attraverso la somministrazione di farmaci facilmente metabolizzabili che non lasciano residui sulle carni²⁰.

Una volta chiarita la *ratio* della regola alimentare religiosa, bisogna chiedersi se essa basti a giustificare la deroga alla regola del previo stordimento, dal momento che la società è ormai orientata verso una considerazione degli animali come esseri senzienti.

Sicuramente la deroga a favore delle macellazioni musulmane ed ebraiche ha un senso e comunque serve anche a garantire il rispetto di protocolli ben precisi, evitando quanto più possibile macellazioni clandestine.

Bisogna, tuttavia, riflettere sul dissanguamento che si inquadra nella delicata tematica del "fine vita" che coinvolge uomini e animali, tutti esseri quanto meno senzienti, meritevoli di rispetto e le cui sofferenze vanno il più possibile ridotte sulla base della conside-

razione della "pari dignità" delle diverse forme di vita. Tornando alla legge fiamminga, si è posta la questione se essa comporti un limite all'esercizio della libertà degli ebrei e dei musulmani di manifestare attivamente il proprio credo religioso prevista dall'art. 10.

Un'altra norma della Carta, l'art. 52 par. 3, intende garantire che i diritti tutelati dalla Carta siano coerenti a quelli garantiti dalla CEDU che contempla la libertà religiosa all'art. 9, norma che va tenuta in considerazione per l'interpretazione corretta dell'art. 10 della Carta. Più precisamente l'art. 9 della CEDU dispone che la libertà di manifestare la propria fede religiosa può essere oggetto di restrizioni solo se stabilite dalla legge e solo se esse costituiscono misure necessarie alla protezione della salute ma anche dell'ordine, della morale pubblica, dei diritti e delle libertà altrui.

Il paragrafo 1 dell'art. 52 della Carta ammette restrizioni alle libertà previste dalla Carta solo se previste dalla legge e purché non ne sia alterato il contenuto essenziale e, comunque, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La questione affrontata dalla Corte è stata la seguente: può uno Stato membro (nella fattispecie una legge regionale fiamminga) imporre il previo stordimento anche durante la macellazione rituale imponendo al contempo che questo stordimento sia reversibile e non sia in grado di indurre alla morte dell'animale? Una previsione siffatta è compatibile con l'art. 52 della Carta letto insieme all'art. 13 del TFUE?

Il limite è sicuramente previsto dalla legge e quindi la prima condizione è certamente soddisfatta.

Inoltre, quanto alla seconda condizione, non è la macellazione rituale in sé che è vietata dalla legge regionale ma essa incide solo su uno specifico aspetto. Si tratta del punto 61 della sentenza della Corte di Giustizia che inevitabilmente stimola delle riflessioni, specie nella parte in cui la Corte ritiene che la legge fiamminga avrebbe rispettato l'art. 10 della Carta. A questo proposito, prima di decidere se condividere o meno la posizione assunta dalla Corte, dobbiamo chiederci se quella perpetrata dalla legge fiamminga possa ritenersi o meno una ingerenza limitata sulla

(¹⁸) V. L. Paoloni, *Benessere animale e filiera sostenibile*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2021, pp. 37-41. Per quanto riguarda le questioni di carattere etico, cfr. M. Tallacchini, *Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee*, ivi, pp. 26-32.

(¹⁹) Cfr. C. Milani, *Il cibo nell'ebraismo*, in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam*, Milano, Ed. Terra Santa, 2015, p. 18 che desume il divieto di attingere a alimenti dannosi per la salute da un versetto del Deuteronomio 4:15 ove si legge: *state bene in guardia per la vostra vita*.

(²⁰) Cfr. documento elaborato dal Comitato bioetico per la Veterinaria il 20/11/2017 che propone alcuni accorgimenti come l'uso di matatoi mobili.

libertà religiosa, dal momento che la regola religiosa prevede il consumo di carne macellata senza stordimento e quindi totalmente dissanguata. La legge fiamminga ha davvero rispettato i limiti o ha oltrepassato i confini di una indebita intromissione finendo con lo snaturare la regola attraverso l'imposizione dello stordimento e quindi ha finito con lo stravolgere lo stesso concetto di macellazione rituale?²¹

Il problema è cercare di capire se questo limite risponda o meno a un interesse generale e la risposta sta nel fatto che il legislatore belga, come risulta anche dai lavori preparatori della legge, ha inteso offrire una tutela rafforzata al benessere animale evitando loro ogni sofferenza inutile. Ne deriva che dall'analisi della giurisprudenza consolidata della Corte, anche precedente al Trattato di Lisbona, e riletta alla luce dell'art. 13 TFUE, la protezione del benessere animale risponde ad un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'UE.

Altro principio che viene in considerazione è quello di proporzionalità, nel senso che i limiti che la legge pone alla libertà religiosa non devono essere sproporzionati rispetto a quanto serve per raggiungere l'obiettivo di interesse generale. Si tratta, quindi, di individuare un giusto equilibrio tra la tutela pur rafforzata del benessere animale durante l'abbattimento e il rispetto della libertà religiosa prevista dall'art. 10 della Carta. Si tratta di due valori che vanno conciliati. Nella ricerca del giusto equilibrio, secondo la Corte, la misura adottata dalla legge fiamminga può ritenersi giustificata purché non sproporzionata²².

Ciò ovviamente non inficia la deroga alla regola dell'obbligo del previo stordimento, solo che questa deroga lascia agli Stati un certo margine di discrezionalità in base al principio di sussidiarietà. Ogni Stato, infatti, può dare al benessere animale un maggior rilievo rispetto ad altri Stati o rispetto alla regolamentazione europea e può adottare norme più restrittive che assicurino agli animali una maggior protezione rispetto alla normativa generale unionale, purché ciò non incida sul buon funzionamento del mercato interno.

A supporto della soluzione data dalla legge fiamminga sta anche un parere dell'EFSA. L'Autorità ha sostenuto che il previo stordimento costituisce uno strumento

ottimale per ridurre la sofferenza degli animali e quindi una legge che rafforza questo aspetto risponde al requisito della "necessità", purché non si ecceda il margine di discrezionalità.

Alcuni studi hanno dimostrato che la considerazione secondo cui lo stordimento pregiudicherebbe il dissanguamento si è rivelata infondata, facendo cadere quindi un importante scudo a tutela della deroga per la macellazione rituale. Il progresso scientifico ha evidenziato che non è necessario infliggere all'animale sofferenze, in quanto esse contribuiscono ad agevolare il dissanguamento, ragion per cui è possibile, grazie alla scienza più evoluta, contenere il più possibile il margine di sofferenza degli animali anche nella macellazione rituale.

Oltretutto, il divieto imposto dalla legge fiamminga di macellare senza stordimento non pregiudicherebbe in alcun modo la possibilità dei consumatori-fedeli di consumare carni macellate ritualmente senza stordimento in un altro Paese. Infatti, non è previsto un divieto di commercializzazione di carni provenienti dall'estero o da altro Stato membro, quand'anche macellate senza stordimento. Ne deriva che la legge fiamminga non costituirebbe, sempre ad avviso della Corte, una violazione della libertà religiosa, in quanto si manterrebbe, ma il punto, ripeto, è controverso, entro i margini di discrezionalità riconosciuti dal diritto europeo. Anche in questo caso il percorso argomentativo della Corte è quantomeno discutibile, dal momento che la Corte non richiama il *considerando* n. 10 del reg. 1099/2009 nella parte in cui afferma che "*Le condizioni in cui gli animali d'allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati*"²³. Se ricordiamo la vicenda delle discriminazioni a rovescio e la relativa sentenza della Corte costituzionale italiana n. 443 del 1997, ci rendiamo conto di quanto sia opportuna una normativa omogenea, armonizzata a livello UE su una questione così cruciale e rilevante come la macellazione rituale. Ne deriva che provvedimenti normativi come quello fiammingo e, ancor di più, la scelta fatta dal regolamento 1099/2009 di consentire agli SM scelte diverse non è condivisibile proprio per l'impatto che

⁽²¹⁾ Cfr. anche in proposito il punto 54 della sentenza.

⁽²²⁾ Cfr. Corte EDU 1° luglio 2014, SAS c. Francia.

⁽²³⁾ Cfr. F. Albinetti, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Riv. dir. alim.*, www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2021, p. 19.

può avere sul mercato. Il regolamento di conseguenza finirebbe con l'indebolire una previsione come quella contenuta nell'art. 13 TFUE che esigerebbe una disciplina armonizzata. Ne consegue che la ricerca di un giusto equilibrio tra il benessere animale, inteso come obiettivo generale dell'Unione, e la libertà di musulmani ed ebrei di manifestare il proprio credo religioso rimane un aspetto ancora critico su cui la regolazione è carente e non sarebbe inopportuno un intervento chiarificatore che fughi ogni dubbio.

La questione principale affrontata dalla Corte di giustizia nella sentenza del dicembre 2020 è tornata alla ribalta a seguito della sentenza della Corte EDU del 13 febbraio 2024 che affronta la delicata questione del bilanciamento tra posizioni antropocentriche e biocentriche già poste nel 2020²⁴. La Corte si è pronunciata sulla questione della eventuale violazione degli articoli 9, che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e 14 della Convenzione, che vieta ogni forma di discriminazione, ad opera di alcune regioni del Belgio che avevano adottato norme in materia di benessere animale in contrasto con alcune regole della religione ebraica e di quella musulmana.

La Corte, all'unanimità ha escluso entrambe le violazioni denunciate dai ricorrenti appartenenti ad organizzazioni religiose ebraiche e musulmane che lamentavano una ingiustificata ingerenza sull'esercizio della libertà religiosa. Secondo i giudici, con i decreti le regioni non avrebbero superato i margini discrezionali loro concessi. L'azione adottata, invece, è da ritenersi giustificata, oltre che proporzionata allo scopo che è quello della tutela del benessere animale interpretato come elemento della "moralità pubblica", che costituisce scopo legittimo ex art.9 della CEDU.

L'aspetto più peculiare è che per la prima volta la

Corte EDU si è occupata della questione della tutela del benessere animale. Si tratta, infatti, di un tema che difficilmente può essere inquadrato e riconducibile alla giurisdizione di questo giudice. Manca, infatti, un riferimento esplicito, nell'elenco esaustivo degli scopi legittimi che possono giustificare un'ingerenza nella libertà di ciascuno di manifestare la propria religione. Compare, invece, un riferimento alla tutela della morale pubblica, espressamente prevista dall'art. 9 della Convenzione. Essa non può essere intesa, infatti, come finalizzata esclusivamente alla tutela della dignità umana nelle relazioni tra le persone, senza riguardo alcuno alla sofferenza degli animali.

Tale approccio delle Corti apicali e segnatamente della Corte di giustizia, per un verso, e della CEDU, per altro, diventa ancor più intrigante se lo si mette a raffronto con il modo in cui alcuni Paesi hanno risposto alla necessità di adeguare le proprie norme a quelle sovranazionali ed in questa logica non si può non guardare all'Italia che è intervenuta nel 2022 con una modifica della Costituzione che ha riguardato non solo l'art. 41, ma anche una norma contenuta nei principi fondamentali, l'art. 9. Da questa riforma emerge un dato di fondamentale importanza e cioè l'approccio *One Health* che ingloba in un contesto unitario la salute umana, la tutela ambientale ed il benessere animale, a dimostrazione del fatto che è questa la direzione da percorrere, per cui il bilanciamento con il rispetto delle regole religiose, pur irrinunciabile, deve adattarsi all'esigenza di sicurezza che il mercato aperto reclama, ove per tale deve intendersi non solo la *food safety* ma anche la *food security*. A dimostrazione di ciò il fatto che anche in tema di carni coltivate, in Paesi come Israele, si registra una tendenza a considerarle conformi alle regole religiose nonostante esse non

⁽²⁴⁾ Cfr. *La CEDU su divieto di macellazione rituale di animali senza previo stordimento in Belgio*, in <https://dirittifondamentali.it>. Massima a CEDU, sez. II, sent. 13 febbraio 2024, *Executief Van de Moslims Van België* e altri, c. Belgio. La sentenza riguarda il divieto di macellazione "rituale" di animali senza previo stordimento posto in alcune regioni del Belgio. Per la prima volta la Corte EDU si pronuncia sulla questione della tutela del benessere degli animali, in relazione ad uno degli scopi di cui all'art. 9 della Convenzione. La legge 14 agosto 1986 sulla protezione e il benessere degli animali prevede che, salvo casi di forza maggiore o di necessità, i vertebrati non possano essere macellati senza essere storditi. Detto requisito non era richiesto per la macellazione rituale. Se fino al 2014 la tutela del benessere animali spettava allo Stato federale, tale materia è passata alle regioni. In particolare due di esse, quella fiamminga e la regione vallona hanno eliminato la deroga che consentiva la macellazione rituale degli animali senza stordimento. Alcuni cittadini belgi e alcune organizzazioni religiose si sono rivolti alla Corte europea asserendo che il loro diritto alla libertà religiosa era stato violato a causa del divieto di macellazione rituale di animali senza previo stordimento previsto dalle norme delle due regioni che avevano eliminato l'eccezione. La Corte che ha rigettato il ricorso delle organizzazioni religiose ha fatto leva sulla tutela della morale pubblica ex art. 9 par. 2 della Convenzione. La tutela della morale pubblica non può essere intesa come finalizzata unicamente alla protezione della dignità umana nei rapporti tra gli individui. Ciò dal momento che il concetto di moralità è mobile e si adatta ai cambiamenti della coscienza sociale e comprende la protezione del benessere animale come valore morale condiviso riconducibile alla morale pubblica. Anche la Corte di giustizia UE si era pronunciata sulla stessa questione nel dicembre 2020 con la sentenza della Grande Sezione del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e a., Causa C-336/19.

derivino da animali macellati in conformità ad esse.

5.- *Macellazione rituale e carni coltivate: due religioni a confronto*

È facile intuire che in questo paese, come in generale in quelli caratterizzati da una osservanza rigorosa delle regole religiose, si sono posti problemi di compatibilità con le RAR (regole alimentari religiose)²⁵. Infatti la carne coltivata, per essere liberamente consumata, dovrebbe essere considerata un alimento *kosher*.

Si tratta di una questione di portata ben più ampia che coinvolge tutti i credenti delle religioni ebraiche, ovunque essi si trovino, come anche i musulmani che consumano liberamente prodotti che siano *halal*²⁶. In considerazione dei problemi di carattere economico che questo profilo comporta, si è reso necessario consultare gli esperti in materia di regole alimentari religiose. Per quanto riguarda l'Islam, un importante produttore di carni coltivate ha avviato le opportune consultazioni con le organizzazioni religiose deputate a dare risposte in merito. In particolare, la questione più importante sta nel fatto che le proteine coltivate da cellule animali non presuppongono la macellazione; il che rende difficile fornire una risposta esauriente e univoca in merito. Come è noto, infatti, il consumo di carne, per essere lecito deve essere "halal", ed è per questo che gli animali devono essere previamente macellati secondo il rito religioso.

Anche la religione ebraica pone problemi simili ed in questa logica è stata consultata l'Unione Ebraica Ortodossa che ha certificato una carne di pollo coltivato in laboratorio, dando una decisiva sterzata alle preoccupazioni dei fedeli sotto il profilo del rispetto di queste carni delle RAR. In questo modo si è scelto di

dare ingresso alle tecnologie e al progresso.

L'accettazione delle carni coltivate da parte dei consumatori ebrei e musulmani non è un fatto di poco conto, in quanto coinvolge qualche miliardo di persone, in grado di spostare l'ago della bilancia a favore o contro le carni coltivate. Negli USA, infatti, tra i fedeli delle due religioni, si contano più di cinquanta milioni di consumatori di prodotti halal e kosher.

La questione, tuttavia, coinvolge profili ben più ampi che non sono limitati alla macellazione rituale, che nel caso di specie, per le carni coltivate non dovrebbe essere avvenuta, ma perché un prodotto sia conforme alle regole religiose delle due confessioni devono ricorrere altri presupposti. In primo luogo, le cellule devono derivare da uno degli animali consentiti da ciascuna religione ed essi devono essere esenti da sostanze che non siano ritenute vietate, come il sangue²⁷, il cui consumo è rigorosamente vietato, come anche l'alcol²⁸. Inoltre, non può essere certificata come "lecita" una carne coltivata derivante da un maiale, animale vietato nella religione islamica dalla Shari'a. Per quanto riguarda la religione ebraica, da non molto l'ente di certificazione religioso ha approvato le carni coltivate di pollo proposte da una start up israeliana in quanto ritenute rispettose delle regole *kosher*.

Ovviamente non vi è unanimità di vedute in proposito sia tra le autorità religiose musulmane sia tra quelle ebraiche. Il punto più controverso sta proprio nella mancanza della macellazione rituale, considerata da molte organizzazioni religiose un presupposto indefettibile, per cui il prodotto non potrebbe essere considerato né halal, né kosher, in quanto avente origine da animali vivi. Per quanto riguarda le carni coltivate di pollo, l'impasse costituito dal divieto per i fedeli di consumare alimenti derivanti da animali vivi è stato superato dall'innovazione tecnologica che è riuscita a coltivarne la carne partendo da cellule staminali di uova

⁽²⁵⁾ Sulle regole alimentari ebraiche, cfr. R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Edizioni Lamed, 1996, *passim*, nonché L. Scopel, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2016, pp. 13-31.

⁽²⁶⁾ Cfr. E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, 1995, p. 1; L. Ascanio, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/2-2010, p. 168. Sul tema delle RAR nelle varie religioni, cfr. G. Zeppegno (a cura di), *Cibo e ritualità: l'alimentazione nelle grandi religioni*, in www.bioeticanews.it. M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari tra diritto e religione. Strategie eucaristiche dell'età premoderna*, Acireale, Bonanno Editore, 2018, *passim*, F. de Gregorio, *Mangiare e bere senza far peccato. L'osservanza delle RAR*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 3-2023, pp. 96-108.

⁽²⁷⁾ La Torà vieta rigorosamente l'ingerimento del sangue, come anche di ogni sostanza che racchiude la vita stessa. Cfr. S. Danzetti, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/2-2010, p. 140, L. Scopel, *op.cit.*, p. 23, R. Di Segni, *op.cit.*, p. 60.

⁽²⁸⁾ Il Corano inizialmente non sembra vitasse gli alcolici, ma l'effetto che essi producevano sui fedeli indusse in seguito a mutare avviso sulle bevande dotate di potere inebriante. Cfr., sul punto, L. Scopel, *op.cit.*, p. 45. Diverso per la religione ebraica che riconosce l'importanza del vino che, tuttavia, per essere lecito, deve essere conforme alla tradizione ebraica. La Torah vieta ogni vino non prodotto da ebrei praticanti.

fecondate prima della comparsa delle macchie di sangue. *SuperMeat*, una nota *start up* israeliana che sta sviluppando nuove tecnologie per la produzione di carne senza sacrificare gli animali, è riuscita in questo modo a convincere nel settembre 2023 l'Unione dell'Ortodossia ebraica a ottenere la certificazione e a dare ingresso alla tecnologia nelle regole alimentari religiose. I produttori di carne coltivata stanno cercando di aprire la strada a questo prodotto intervenendo sulle coscienze dei consumatori. Sono partiti convincendoli che si tratta di una alternativa etica e sostenibile alla carne derivata dalla macellazione e sono intervenuti sugli animalisti, sui vegani ed ora anche sui fedeli ebrei e musulmani in una logica quanto più possibile inclusiva che tende a fidelizzare fette sempre più consistenti del mercato.

Tuttavia, se ci interroghiamo sulle ragioni che spingono alcuni Paesi come Israele a promuovere l'*agri-tech* ed il *food-tech*, esse non sono propriamente di carattere religioso ma ciò è dovuto a circostanze ben ovvie. Questo Paese dotato di risorse naturali limitata ha profuso finanziamenti cospicui a diverse *start up* per cercare di far fronte alla carenza di risorse naturali. Trattandosi di un regime teocratico, tuttavia, si rende necessario rendere compatibili questi prodotti derivanti dall'uso della tecnologia con il rispetto delle regole religiose. Va da sé, pertanto, che il punto d'indagine che porta la *governance* di questi Paesi a muoversi verso una lettura più evoluta delle scritture è la necessità di garantire la *food security*. Ciò conferma che la necessità di reperire fonti alimentari adeguate a soddisfare esigenze indefettibili costituisce una spinta al cambiamento delle abitudini alimentari e quindi solo così la tradizione alimentare e religiosa si adatta all'innovazione. Si spiega, in questo modo, il viaggio che Paesi come Israele stanno compiendo verso il cibo del futuro che non è limitato alle carni ma a ogni genere di proteina alternativa e anche di più. È così che molte *start up* si preparano al latte senza mucche, alle uova senza galline, al miele senza api. Ciò tuttavia non deve stupirci in quanto ormai da tempo la tecnologia ci offre succhi di frutta senza zuccheri aggiunti e forse presto, sempre Israele, ci offrirà i succhi di frutta senza gli zuccheri della frutta, anche se in quest'ultimo caso la compatibilità con eventuali regole religiose non si pone.

Quello sulla certificazione religiosa è un dibattito diffi-

cile da risolvere, come molte questioni che entrano in rapporto con profili fideistici. In ogni caso, l'accettazione di questi prodotti da parte dei consumatori che aderiscono alle confessioni religiose diventa un profilo cruciale per abbattere una delle tante barriere che si pongono di fronte all'ingresso della tecnologia nell'alimentazione.

In sintesi si può dire che anche quelle autorità religiose che richiedono per lo sdoganamento delle carni coltivate che esse siano ricavate da cellule di animali che siano stati previamente macellati secondo le regole rituali, pongono un'altra questione, ben nota, che è quella del rispetto del benessere animale. In altri termini, in questo caso, in ambito unionale non è detto che la deroga alla regola della macellazione con previo stordimento possa operare in quanto essa costituirebbe una pratica crudele che non si può giustificare in quanto non indispensabile per ottenere l'alimento. Infatti, se la macellazione senza stordimento è considerata una pratica legittima nel rispetto delle regole religiose, nel caso in cui le cellule della carne coltivate siano prelevate da un animale macellato ritualmente, con dolori e sofferenze che normalmente si giustificano per il fatto che per poterne consumare la carne la macellazione è un passaggio necessario, nel caso delle carni coltivate non solo la macellazione rituale ma la macellazione stessa sarebbe inutile ed eliminabile dal momento che la morte e la sofferenza dell'animale si riducono a un rito che non ha senso se non per giustificare l'osservanza di una regola religiosa. Ne deriva che se mai le carni coltivate entreranno nel mercato unionale il tema della macellazione rituale continuerà a stimolare un dibattito già fiorent²⁹ e porrà ulteriori questioni che in questo momento non serve risolvere.

ABSTRACT

Lo scritto affronta il tema della necessità di assicurare un adeguato livello di benessere agli animali durante l'abbattimento.

Si tratta di una pratica, quella della macellazione rituale senza previo stordimento, che nonostante sia ammessa in deroga dalla normativa unionale vigente, contenuta nel Reg. (CE) n. 1099/2009, non è uniformemente ammessa da tutti i Paesi dell'UE che, specie

⁽²⁹⁾ Cfr. la bibliografia citata e i riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti.

dopo l'art. 13 TFUE, hanno orientato le proprie regole nella direzione di una protezione rafforzata.

In questa logica, alcuni paesi, come il Belgio hanno emanato leggi regionali che estendono l'obbligo dello stordimento anche alle macellazioni rituali.

Queste posizioni, spesso non condivise dalle organizzazioni religiose, che spingono per una applicazione rigorosa delle proprie RAR, sono state sottoposte all'esame della Corte di giustizia che sin dal 2020, con una pronuncia che rappresenta una vera e propria pietra miliare nel percorso giurisprudenziale in materia, ha ritenuto legittime le norme nazionali.

In questo filone giurisprudenziale, si è di recente inserita anche la CEDU che nel febbraio 2024 si è pronunciata sulla questione, in relazione a uno degli scopi previsti dall'art. 9 della Convenzione.

The paper addresses the topic of the need to ensure an adequate level of welfare for animals during slaughter.

This is a practice, that of ritual slaughter without prior stunning, which despite being permitted by way of derogation from current EU legislation, contained in Reg. (EC) no. 1099/2009, is not uniformly admitted by all EU countries which, especially after art. 13 TFEU, have oriented their rules in the direction of strengthened protection.

In this logic, some countries, such as Belgium, have enacted regional laws that extend the obligation of stunning also to ritual slaughter.

These positions, often not shared by religious organizations, which push for a rigorous application of their religious dietary rules, have been subjected to examination by the Court of Justice since 2020, with a ruling that represents a real milestone in the jurisprudential path in matter, considered the national rules legitimate. The ECHR has also recently entered this line of jurisprudence and ruled on the issue in February 2024, in relation to one of the purposes set out in the art. 9 of the Convention.